

# La Centrale dei Rischi

Novara, 16.10.13



**NOVARA e V.C.O.**



**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

# LA CENTRALE DEI RISCHI LE FONTI NORMATIVE

## LEGISLATORE

**Artt. 53 e 67 del  
D.lgs. 1.9.93 n. 385  
(T.U. delle leggi in materia  
creditizia e finanziaria)**

## CICR

**Delibera CICR 29.3.94**

- ⇒ Finalità della CR
- ⇒ Soggetti tenuti all'obbligo  
segnaletico
- ⇒ Disciplina del servizio di  
prima informazione
- ⇒ Comunicazione dei  
dati ai diretti interessati

## BANCA D'ITALIA

**Provvedimento 10.8.95  
- Obbligo di partecipazione  
delle società finanziarie -  
Fascicolo delle istruzioni**

# FINALITA' E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI

- CHE COSA E':

La Centrale dei Rischi è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.

- OBIETTIVI:

Scopo della Centrale dei rischi è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti al servizio, fornendo agli stessi un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito.

Viene in tal modo perseguito l'obiettivo di accrescere la stabilità del sistema creditizio.

d4

**d4**

Le informazioni della Centrale rischi non hanno natura "certificativa". Esse definiscono una situazione di indebitamento dei soggetti verso il sistema creditizio che potrebbe non coincidere con la loro effettiva posizione. E' prevista infatti l'esclusione della partecipazione di alcune tipologie di intermediari e sono fissate soglie minime di censimento al di sotto delle quali gli intermediari partecipanti non devono segnalare.

d299500; 13/08/2013



# LA CENTRALE DEI RISCHI

## INTERMEDIARI PARTECIPANTI

- le banche italiane e le filiali di banche estere insediate nel territorio della Repubblica,
- gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 T.U.B. appartenenti a gruppi (\*),
- gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del T.U.B. (\*),
- le società per la cartolarizzazione dei crediti.

(\*) "Sono tenuti a partecipare alla C.R. gli intermediari finanziari che esercitano in via esclusiva o prevalente attività di finanziamento sotto qualsiasi forma.

# LA CENTRALE DEI RISCHI

## LIMITI DI CENSIMENTO

- Crediti per cassa e di firma di importo pari o superiore a € 30.000 (fino a dicembre 2008 € 75.000)
- Crediti in sofferenza senza limiti di importo (tuttavia per continuità con il passato solo importi superiori a € 250)
- Se il credito scende al di sotto dei limiti suddetti la segnalazione non è più dovuta ma le segnalazioni precedenti non vengono cancellate

# LA CENTRALE DEI RISCHI

## QUANDO SI SEGNA LA:

- Entro il 25 del mese successivo alla data di riferimento (di norma le rilevazioni mensili sono disponibili circa 40 giorni dopo la chiusura del mese)<sup>1</sup>; d1
- Ogni volta che intervengono variazioni significative della posizione di rischio della clientela, gli intermediari comunicano tempestivamente alla C.R. informazioni di tipo qualitativo (che non contengono importi)<sup>2</sup>. d2
- Se ci sono errori nelle segnalazioni trasmesse, gli intermediari devono inviare subito le rettifiche<sup>3</sup>. d3



## Diapositiva 6

---

**d1** Gli intermediari sono tenuti ad inviare le segnalazioni MENSILMENTE anche se gli importi non hanno subito variazioni rispetto alla precedente segnalazione.

Le segnalazioni mostrano la situazione di ciascun cliente all'ultimo giorno del mese.  
d299500; 13/08/2013

**d2** In particolare viene comunicato:

- passaggio a sofferenza
  - l'estinzione a sofferenza
  - la ristrutturazione di una o più linee di credito
  - la regolarizzazione dei pagamenti relativi a finanziamenti a scadenza ecc.
- d299500; 13/08/2013

**d3** La CR acquisisce le rettifiche e da comunicazione immediata a tutti gli intermediari. I dati contenuti negli archivi CR possono quindi subire variazioni anche ad intervalli di tempo minimi.

d299500; 13/08/2013



# LE RESPONSABILITA'

## Gli intermediari segnalanti

Garantiscono l'esattezza dei dati segnalati in quanto sono gli unici depositari delle informazioni che generano la segnalazione. In caso di errore devono correggere immediatamente l'errore e la Centrale dei Rischi comunica la correzione a tutti gli intermediari che avevano ricevuto l'informazione errata<sup>4</sup>.

d6

## La Banca d'Italia

Garantisce il corretto funzionamento delle procedure che trattano i dati. Opera controlli logico-statistico sulle segnalazioni e quindi ne garantisce la correttezza formale

## Diapositiva 7

---

**d6** I dati personali della Centrale dei rischi hanno carattere riservato. Gli intermediari partecipanti osservano l'obbligo di riservatezza nei confronti di qualsiasi persona estranea all'amministrazione dei rischi.

d299500; 13/08/2013

# PRIVACY

- Gli **intermediari** sono tenuti a fornire alla C.R. i dati relativi all'indebitamento della clientela in base agli artt. 51, 66 comma 1, e 107, comma 3 del T.U.B.
- In base alle disposizioni del d.lgs. n. 196 del 2003 gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di acquisire il consenso degli interessati per comunicare i dati alla C.R.
- L'art. 24, comma 1, lett. a) del cennato decreto consente ai privati e agli enti pubblici economici di prescindere dal consenso dell'interessato quando "è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria". d7
- la Banca d'Italia non ha bisogno del consenso dei diretti interessati per il loro trattamento in quanto le utilizza per finalità di controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari e di tutela della loro stabilità.

**Diapositiva 8**


---

**d7**

cf. art. 23, comma del d.lgs. n. 196 del 2003  
d299500: 13/08/2013



# Funzionamento del servizio



# LA CENTRALE DEI RISCHI

## ACCESSO AI DATI

- Gli intermediari, tramite il servizio di prima informazione, possono accedere alle informazioni di rischio relative alle ultime 24 ovvero 36 rilevazioni.
- 36 rilevazioni per imprese, società finanziarie, amministrazioni pubbliche e associazioni;
- 24 rilevazioni per le famiglie produttrici. La visibilità in alcuni casi può estendersi a 36.

d8

**Diapositiva 10**

---

**d8**

- 1 - se nell'anno prec. all'ultimo biennio è presente una segnalazione di passaggio a perdita di parte o dell'intero importo appostato a sofferenza.
- 2 - se esiste un rapporto di coobbligazione o di garanzia con un'impresa, soc. fin., a.p. o assoc.  
d299500; 13/08/2013



# LA CENTRALE DEI RISCHI

## ACCESSO AI DATI

I soggetti interessati a conoscere la propria posizione presso gli archivi CR possono rivolgersi:

- alle Filiali della Banca d'Italia (con esclusione di quelle specializzate nel trattamento del contante) presso le quali possono ottenere gratuitamente il dettaglio di tutte le esposizioni e dei soggetti segnalanti;
- agli intermediari che – ai sensi delle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia – su richiesta devono comunicare la posizione di rischio dell'interessato risultante dal flusso di ritorno B.I.

d9

d10



## Diapositiva 11

---

**d9**

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 del T.U.B. tale informativa va comunque fornita al cliente consumatore la cui domanda di credito sia stata rifiutata sulla base di informazioni presenti nella Centrale dei rischi.  
d299500; 13/08/2013

**d10**

Gli interm. possono interrogare la C.R. per chiedere inform. su soggetti che non segnalano, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunz. e la gest. del rischio di credito. Possono utilizzare le informazioni acquisite dalla C.R. per difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapp. di cred. intrattenuto con la clientela. Gli int. nell'inoltro le rich. devono indicare il motivo e sono tenuti a conservare copia della docum. attestante la legittimità delle rich. Eventuali abusi sono sanzionabili.  
d299500; 13/08/2013

# LA CENTRALE DEI RISCHI

## ACCESSO AI DATI

E' legittimato a conoscere i dati o a contestarne l'esattezza: d11

- la persona fisica a nome della quale sono registrate le informazioni ovvero il suo tutore, il curatore o l'erede, compreso il chiamato all'eredità;
- il rappresentante legale per le società, gli enti e le associazioni. d12

## Diapositiva 12

---

**d11**

Le contestazioni sono trattate solo dalle Filiali che svolgono compiti di vigilanza.

Le contestazioni attinenti all'esistenza di legami societari, possono essere presentate presso tutte le Filiali BI (con esclusione di quelle specializzate nel contante), ma vengono gestite dal Servizio RES.

d299500; 13/08/2013

**d12**

L'ex rappresentante legale può conoscere i dati riferiti al periodo in cui ha avuto la rappresentanza legale.

In caso di istanza d'accesso avanzata dal rappresentante legale di società in procedura fallimentare, i dati verranno consegnati al curatore fallimentare.

d299500; 13/08/2013

# LA CENTRALE DEI RISCHI

## ACCESSO AI DATI/2

- gli organi aventi funzioni di rappresentanza dell'impresa nominati dall'Autorità giudiziaria (ad es. amministratore giudiziario nel sequestro civile e penale; amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c.);
- i soci che rispondono solidalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali (sdf, ss, snc, sas, sapa – accomandatari) sono legittimati a conoscere i dati della società stessa relativi al tempo in cui hanno rivestito la qualità di soci e al periodo precedente al loro ingresso nella compagine sociale;
- l'organo che ha la rappresentanza dell'impresa nel caso di soggetti sottoposti a procedura concorsuale.



# LA CENTRALE DEI RISCHI

## Modalità di richiesta dei dati

### Presentazione dell'istanza:

- allo sportello, inviata per posta, a mezzo fax o p.e.c.; essa deve essere sottoscritta con firma leggibile dal soggetto legittimato e corredata della documentazione attestante l'identità e la legittimazione dell'istante

La modulistica è resa disponibile sul sito internet della Banca d'Italia: [WWW.Bancaditalia.it](http://WWW.Bancaditalia.it)

Sezione: Servizi al pubblico - Accesso ai dati della centrale dei Rischi - Moduli;

- se l'interessato si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute, l'istanza di accesso ai dati CR, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, può essere avanzata (e sottoscritta) per suo conto dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. In tal caso l'istanza dovrà contenere espressa indicazione dell'esistenza dell'impedimento.

# LA CENTRALE DEI RISCHI

## Modalità di richiesta dei dati

All'istanza devono essere allegati:

- fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 445/2000 che attesta il codice fiscale e la relazione tra il soggetto richiedente (es: legale rappresentante) e il soggetto segnalato (società) d13
- eventuale delega per il ritiro dei dati

## Diapositiva 16

---

d13

Ai fini dell'evasione è necessario che l'istanza sia completa di tutti i dati fondamentali.

P.F. = nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale

P.G. = denominazione o ragione sociale (quali risultano dall'atto costitutivo), codice fiscale, sede legale, REA

d299500; 13/08/2013



# LA CENTRALE DEI RISCHI

## Modalità di richiesta dei dati

- se il richiedente non indica le scadenze di interesse, la C.R. fornisce automaticamente i dati relativi alle ultime dodici rilevazioni;
- le richieste relative a scadenze anteriori al dicembre 1995 possono essere fornite solo in circostanze particolari debitamente motivate.



# LA CENTRALE DEI RISCHI

## RITIRO DEI DATI

### RITIRO DEI DATI

- I dati vengono comunicati tempestivamente, anche se negativi
- La risposta consiste in un prospetto contenente i dati richiesti corredato di un foglio informativo che illustra scopo e funzionamento della CR

# LA CENTRALE DEI RISCHI

## RITIRO DEI DATI

- Il prospetto dei dati viene spedito con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'istanza oppure consegnato allo sportello in busta chiusa all'interessato o anche ad un terzo da questi delegato.
- La delega può essere sottoscritta dall'interessato allo sportello ovvero sottoscritta dall'interessato e presentata dal soggetto delegato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.



## Intestazione delle posizioni di rischio.

L'intermediario deve intestare le posizioni di rischio a nome del cliente verso cui risulta esposto alla data di riferimento della segnalazione. Per ogni cliente deve essere effettuata una sola segnalazione nella quale devono confluire tutte le posizioni di rischio in essere.

### Intestatari delle segnalazioni possono essere:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;
- gli organismi che, pur sprovvisti di personalità giuridica, dispongono di autonomia decisionale e contabile. Rientrano in questa fattispecie le società di persone, le società di fatto, le associazioni non riconosciute e, distintamente, le sezioni periferiche di queste ultime;
- le cointestazioni, considerate come l'insieme di più soggetti cointestatori di uno o più fidi; le posizioni di rischio facenti capo alle cointestazioni sono distinte rispetto a quelle dei soggetti che ne fanno parte;
- i fondi comuni d'investimento.

# Modello di rilevazione dei rischi


- Sono oggetto di segnalazione in CR, i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e in generale tutte le informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito.



# Modello di rilevazione dei rischi

Le posizioni individuali di rischio sono comunicate alla CR sulla base di un modello di rilevazione articolato in

**5 sezioni** (1° livello informativo)



## CATEGORIE DI CENSIMENTO

### 1 CREDITI PER CASSA

- 1.1 Rischi autoliquidanti **d14**
- 1.2 Rischi a scadenza **d15**
- 1.3 Rischi a revoca **d16**
- 1.4 Finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari **d17**
- 1.5 Sofferenze

### 2 CREDITI DI FIRMA

- 2.1 garanzie connesse con operaz. natura commerciale
- 2.2 garanzie connesse con operaz. natura finanziaria

### 3 GARANZIE RICEVUTE

### 4 DERIVATI FINANZIARI

### 5 SEZIONE INFORMATIVA

- 5.1 operaz. effettuate per conto terzi
- 5.2 crediti per cassa: operaz in pool – (azienda capofila, altra azienda partecipante, totale)
- 5.5 crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti
- 5.6 rischi autoliquidanti – crediti scaduti
- 5.7 sofferenze – crediti passati a perdita
- 5.8 crediti ceduti a terzi



## Diapositiva 23

---

**d14**

- anticipo per operazioni di factoring
  - anticipo sbf
  - anticipo fatture
  - altri anticipi a valere su crediti commerciali
  - prestiti contro cessione di stipendio ecc.
- d299500; 13/08/2013

**d15**

- anticipazioni su cred. futuri connessi con op. factoring
  - aperture di credito in c/c da cui l'intern. può recedere prima della scadenza contrattuale solo per giusta causa
  - leasign
  - mutui
  - prestiti personali
  - prestiti subordinati, solo se stipulati sotto forma di contratto di finanz. ecc.
- d299500; 13/08/2013

**d16**

- aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa (con o senza scad. pref.) per le quali l'int. può recedere senza esist. di giusta causa.
  - crediti scadut e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla cat. "rischi autoliquidanti" (c.d. insoluti)
- d299500; 13/08/2013

**d17**

- crediti assistiti da una specifica causa di prelazione concessi ad organi in procedura concorsuale.
- Questa evidenza consente di distinguere questi affidamenti da quelli in essere antecedentemente all'instaurarsi della procedura, i quali devono figurare tra le sofferenze.
- d299500; 13/08/2013



Inoltre il Modello di rilevazione dei rischi si compone di altri 2 livelli informativi:

➤ **VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE**  atti a fornire una descrizione più completa delle caratteristiche e della rischiosità delle operazioni in essere. Esse, pertanto, arricchiscono il contenuto informativo della rilevazione (Localizzazione – Durata originaria - Durata residua – Divisa, ecc)

➤ **CLASSI DI DATI** in tale sezione vengono rilevati gli importi relativi alle singole operazioni oggetto di censimento (Accordato – Accordato operativo – Utilizzato, ecc.).

Gli importi da segnalare sono espressi in unità di euro, gli importi in divisa estera vanno convertiti in euro sulla base del tasso di cambio a pronti alla data della segnalazione.



## VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

### Stato del rapporto

Nell'ambito delle categorie di censimento *rischi autoliquidanti*, *rischi a scadenza* e *rischi a revoca*, la variabile può assumere diversi dati che danno un'informazione sulla situazione del rapporto tra cui anche gli inadempimenti persistenti (crediti scaduti e/o sconfinanti).

crediti scaduti o sconfinanti da oltre 90/180 giorni.

Nell'ipotesi in cui venga segnalata una situazione di questo tipo la banca è obbligata ad informare anche il cliente.

Questa variabile inoltre può assumere i valori "Incaglio" e "credito ristrutturato", ma tali valori sono rilevati solo per finalità statistiche e di vigilanza della Banca d'Italia.

### Qualità del credito

La variabile è valorizzata solo ai fini di vigilanza e ai fini statistici della Banca d'Italia per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti*, *rischi a scadenza*, *rischi a revoca* e *finanziamenti a procedura concorsuale* e *altri finanziamenti particolari*.

La variabile di classificazione può assumere i valori "deteriorato", "non deteriorato".



# LE SEZIONI : categorie di censimento

## 1° CREDITI PER CASSA:

### 1.1 rischi autoliquidanti

Finanziamenti concessi per consentire l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali la banca cura l'incasso (sbf, antic. fatture, altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali, prefinanziamento mutui, cessioni stipendio.)

### 1.2 rischi a scadenza

Finanziamenti con scadenza fissata contrattualmente e privi di fonte rimborso predeterminata (Mutui, leasing, prestiti personali, ap.cred. in c/c da cui l'interm. Può recedere prima della scad. contrat. solo per giusta causa)

### 1.3 rischi a revoca

Ap. Cred. in c/c conc. per elasticità di cassa (con o senza scad. pref.) con facoltà per l'int. di recedere anche senza giusta causa, cred. scaduti e impagati c.d. insoluti rivenienti da operazioni in precedenza classificate tra i rischi autoliquidanti e non andate a buon fine

### 1.4 finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari

crediti assistiti da una specifica causa di prelazione concessi ad organi in procedura concorsuale.

d18

## 1.5 sofferenze

Finanziamenti in essere verso soggetti in stato di insolvenza

**Diapositiva 26**

---

**d18**

Questa evidenza consente di distinguere questi affidamenti da quelli in essere precedentemente all'instaurarsi della procedura, i quali devono figurare tra le sofferenze.

d299500; 13/08/2013

## **Sofferenze**

Nella categoria di censimento *sofferenze* va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito.

La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.

Tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati



## **Sofferenze:**

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando:

- viene a cessare lo stato di insolvenza;
- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;
- il credito viene ceduto a terzi;
- i competenti organi aziendali, con specifica delibera hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero;
- il credito è interamente prescritto (art. 2934 e seg. c.c.);
- il credito è stato oggetto di esdebitazione (art. 142 L.F.).

d19

**Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.**

**Diapositiva 28**

---


**d19**

**passaggio a perdita**  
d299500; 13/08/2013

## 2° CREDITI DI FIRMA

vi confluiscono tutte le garanzie che l'intermediario presta in favore del proprio cliente (accettazioni, i crediti documentari, fidejussioni e altre garanzie);

### 2.1 Garanzie connesse con operazioni di natura commerciale






# Segue...

## 2.2 Garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria

Garanzie con le quali la banca si impegna a far fronte a obbligazioni di natura finanziaria del cliente



### **3° GARANZIE RICEVUTE**

Garanzie personali e reali che l'intermediario ha ricevuto dal soggetto segnalato in favore di clienti dell'intermediario stesso. Le garanzie reali sono distinte in garanzie reali interne (beni dell'affidato) ed esterne (beni di soggetti terzi: terzo datore di ipoteca).

### **4° DERIVATI FINANZIARI**

Comprende i contratti derivati negoziati sui mercati non regolamentati (over the counter; swap, opzioni). Viene segnalato il "valore intrinseco positivo" cioè il credito dell'intermediario alla data di riferimento



## 5° SEZIONE INFORMATIVA

Evidenza talune categorie di operazioni che, pur non costituendo affidamenti in senso stretto, contribuiscono a fornire elementi utili alla ricostruzione della posizione debitoria del soggetto segnalato:

- **le operazioni effettuate per conto di terzi senza rischio a carico dell'intermediario segnalante** (finan. erogati a valere su fondi pubblici; l'organo deliberante è esterno; la banca svolge solo attività di mero servizio dietro corresponsione di una provvigione)
- **i crediti concessi in pool.**
- **i crediti passati a perdita**
- **i crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante** (es: oper. di cartolarizzazione)

**Nel complesso le categorie di censimento sono 8.**



**Segue..**

Gli intermediari sono tenuti a segnalare anche i **rapporti di coobbligazione** esistenti tra le società censite e i soci che rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni assunte dalle stesse società (società di fatto, semplici, in nome collettivo, ecc.)

## Contenuto del prospetto dei dati prodotto dalla Banca d'Italia

### Prospetto sintetico

Totale delle esposizioni suddivise **per banca** relative soltanto all'*ultima data contabile elaborata tra quelle richieste*.

**Gli importi sono aggregati per le seguenti classi di rischio:**

#### 1° livello informativo del modello di rilevazione dei rischi

**Crediti per cassa:** Finanziamenti concessi alla clientela, comportanti una erogazione per cassa

Classi di dati: **ACCORDATO**      **ACCORDATO OPERATIVO**      **UTILIZZATO**

(Nel caso di segnalazione a sofferenza: **UTILIZZATO**      **IMPORTO GARANTITO**)

**Crediti di firma:** Accettazioni, Avalli, Fidejussioni rilasciate dalla Banca a garanzia di eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dal soggetto segnalato nei confronti di terzi

Classi di dati: **ACCORDATO**      **ACCORDATO OPERATIVO**      **UTILIZZATO**

**Garanzie ricevute:** garanzie reali e personali concesse dal soggetto segnalato in favore della banca segnalante per eventuali inadempimenti di altri soggetti clienti della banca stessa

Classi di dati: **VALORE GARANZIA**      **IMPORTO GARANTITO**

**Derivati finanziari:** Prodotti derivati negoziati in mercati non regolamentati

Classi di dati: **VALORE INTRINSECO**



# Contenuto del prospetto dei dati prodotto dalla Banca d'Italia

## Prospetto analitico

Esposizioni suddivise per data contabile a partire dalla più recente tra quelle scelte dal Richiedente

Nell'ambito della stessa data contabile i dati vengono rappresentati **per Banca** e, nell'ambito di questa dettagliati per **categoria di censimento** in base al modello di rilevazione dei rischi stabilito dalla Banca d'Italia.

Nel prospetto vengono riportate importanti informazioni riguardanti la tipologia e l'andamento del rapporto:

Per ciascuna categoria di censimento sono evidenziate specifiche **Variabili di Classificazione** : (es: durata, divisa, stato del rapporto, tipo garanzia, qualità del credito, ecc.) e **Classi di dati**: (es: Accordato, Accordato Operativo, utilizzato, saldo medio, valore garanzia, importo garantito, ecc.) i cui valori sono decodificati da una **legenda** in fondo al prospetto

Il prospetto contiene anche informazioni riguardanti i garanti delle esposizioni rilevate e l'ammontare delle stesse garanzie.